

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**INDICE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto e scopo**

**Art. 2 – Classificazione degli impianti sportivi**

**Art. 3 - Definizioni**

**Art. 4 - Attività sportive**

**Art. 5 - Competenze**

**TITOLO II**

**MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**Art. 6 - Concessione in uso**

**Art. 7 – Modalità di gestione degli impianti**

**Art. 8 - Vigilanza**

**Tipologia degli affidamenti**

**TITOLO III**

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA  
ECONOMICA**

**Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza  
economica**

**TITOLO IV**

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA  
ECONOMICA**

**Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza  
economica**

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Ai sensi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
4. Si considerano tali:
  - l'attività agonistica, dilettantistica e professionistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
  - l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
  - l'attività sportiva per le scuole;
  - l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
  - l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.
5. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti sportivi.

### **Art. 2 Classificazione degli impianti sportivi**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
  - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive secondo le regole del CONI;
2. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi di proprietà comunale sono:
  - a) Campo Sportivo "L. Gavini" sito in Via XIV Febbraio a rilevanza cittadina
  - b) Palestra Comunale presso Scuola Media Statale "Leonida Montanari" in Via Cesare Battisti;
  - c) Palestra Comunale "Centro Urbano" in Via San Francesco d'Assisi;

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive secondo le regole del CONI;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- f) per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
- g) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non grado di produrre utili.

#### **Art. 4 - Attività sportive**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
  - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
  - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

#### **Art. 5 - Competenze**

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
  - a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
  - b) la Giunta comunale:
    - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, nonché la durata della convenzione;

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
  - individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi, tenendo conto delle seguenti priorità:
    - I. Organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive d'interesse internazionale, nazionale e regionale;
    - II. Società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
    - III. Società che siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o ad Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
    - IV. Società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizione di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
    - V. Società che abbiano precedenti e documentate esperienze nell'organizzazione di manifestazioni ed attività sportive e nella gestione di impianti sportivi;
  - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) i servizi competenti dell'Amministrazione comunale ( Ufficio Sport e Patrimonio)):
- individuano i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
  - provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
  - esercitano ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 6 - Concessione in uso**

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a

- società sportive dilettantistiche,
- associazioni iscritte al registro pubblico del Coni,

- enti di promozione sportiva,
- federazione sportive,
- discipline associate al Coni.

Dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

2. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo e comunque in rispetto del principio della massima disponibilità.

3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità comunale.

4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

#### **Art. 7 - Modalità di gestione degli impianti**

1. La scelta del concessionario avviene secondo i principi dell'evidenza pubblica, i principi previsti dall'art. 90, comma 25 della legge 289/2002 e le disposizioni del presente regolamento.

2. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda sul modulo unico predisposto dalla A. C. nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento. La domanda va presentata entro la data stabilita dal bando.

3. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo le quali debbono attenersi alla massima collaborazione del principio previsto dalla norma di settore ed in particolare dell'art. 90 della finanziaria per l'anno 2003.

4. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo. Il Dirigente o il Responsabile di Settore competente, acquisito il parere favorevole circa la disponibilità delle strutture richieste del Consiglio d'Istituto, redige apposito Avviso Pubblico per l'affidamento dell'impianto sportivo.

5. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Dirigente o il Responsabile di Settore può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

6. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

7. Per l'utilizzo "una tantum" degli impianti da parte di uno dei soggetti giuridici riportati all'art. basterà fare una richiesta al Comune almeno venti giorni prima della data presunta per l'effettuazione dell'attività sportiva o della manifestazione menzionando il giorno e la fascia oraria di utilizzazione della struttura richiesta, allegando alla stessa fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante della Società o dell'Associazione sportiva.

Qualora vi sia concomitanza di richieste all'uso giornaliero dello stesso impianto sportivo, sarà data la precedenza all'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto anche dell'interesse pubblico che ne deriva.

8. Per le autorizzazioni "una tantum" l'apertura degli impianti sarà curata da un responsabile nominato dall'amministrazione comunale, di norma il legale rappresentante della Società o Associazione sportiva, che provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

- a) accensione della caldaia per la fornitura di acqua calda per le docce;
- b) segnatura del campo ove necessario;
- c) pulizia delle aree di pertinenza degli spogliatoi e degli spogliatoi stessi;
- d) pulizia generale dell'impianto;
- e) accensione dell'impianto di irrigazione ove necessario;
- f) accensione dell'impianto di illuminazione;
- g) svuotamento dei cestini;
- h) controllo all'interno degli impianti;
- i) comunque tutte quelle operazioni necessarie al buon funzionamento dell'impianto;

Il controllo sul corretto adempimento di tutte le operazioni necessarie al funzionamento dell'impianto sportivo, sarà a cura dell'ufficio tecnico comunale.

9. Per le autorizzazioni "una tantum" o stagionali i richiedenti avranno messe a disposizione dall'ufficio tecnico comunale le chiavi per l'utilizzo degli impianti che successivamente dovranno essere restituite alla fine dell'utilizzo degli impianti stessi.

## **Art. 8 - Vigilanza**

1. Il gestore d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il gestore, ed i competenti servizi comunali, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.

4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore.

#### **Art. 8 - Tipologia degli affidamenti**

1. Le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:

- a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica;
- b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica;

2. L'affidamento degli impianti con gestione a titolo oneroso avviene nel pieno e rigoroso rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti)

3. L'affidamento degli impianti a titolo gratuito non a rilevanza economica avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

4. Laddove l'impianto sia qualificabile come impianto non a rilevanza economica l'Ente è comunque tenuto ad applicare il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti) se elargisce somme di denaro che non siano strettamente funzionali e documentate per la copertura delle spese di manutenzione dell'impianto.

### **TITOLO III**

#### **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**

#### **Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica gestiti a titolo gratuito avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,

discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni, sottoscritta dal Responsabile Ufficio Sport e dal Responsabile del Patrimonio.

2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il servizio competente, potrà motivatamente procedere previo sondaggio informale ovvero con avviso di manifestazione di interesse.

3. Per sondaggio informale si intende un semplice avviso da pubblicarsi sul sito dell'Ente che contenga le seguenti indicazioni:

- Oggetto dell'affidamento: impianto sportivo (...) con la seguente consistenza (...);
- Durata del rapporto di gestione;
- Requisiti di idoneità per gestirlo;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
- Criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati.

4. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso articolato nel quale, le voci di cui sopra, sono integrate con quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto.

## **TITOLO IV**

### **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA**

#### **Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica**

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il contratto (appalto o concessione) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;



b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);

c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;

d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione);

**3.** Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.

**4.** Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

**5.** La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:

a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;

b) gli indicatori di efficienza gestionale;

c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;

d) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1